

11-5-1931

# CITTA' DI TORINO

## IL SINDACO

Visti gli art. 136, 137, 316 della Legge comunale e provinciale 11 maggio 1908, n. 309.  
Visto il Regolamento di polizia stradale, approvato con R. Decreto 9 gennaio 1903, n. 31, e quello sui veicoli a trazione meccanica senza guida di rotoli, 30 luglio 1900, n. 719.  
Visto l'art. 32 del Regolamento sulle vetture pubbliche.  
Presa gli appostati necessari nell'Assessoria governativa.

### DISPONE

L. Dal 18 al 25 corrente giugno, avendo luogo nell'Acrodromo presso la borgata Mirafiori

## GARE D'AVIAZIONE

a cominciare dalle ore 12,30 e fino ad un'ora dopo il termine delle gare, è vietata la circolazione dei carri, sia a due che a quattro ruote, e degli animali sugli stradali di Nizza e di Stupinigi, fino a cento metri oltre il Campo di aviazione.

2. Le vetture e le automobili, che riarranno in attesa delle persone durante le gare, stazioneranno nei luoghi indicati dalle Guardie municipali.

3. Tanto nell'andata quanto nel ritorno, i cochieri o conduttori dovranno procedere lentamente e fermarsi l'attavalla che vi siano ostacoli, o che nell'interesse della sicurezza dei cittadini ciò sia giudicato conveniente dagli Agenti municipali e di pubblica sicurezza. Le automobili dovranno avere una velocità moderata ed astenersi da segnalazioni rumorose e tali che possano spaventare i cavalli.

4. L'osservanza dell'ordine è affidata ai Cittadini stessi, le Guardie municipali, i R.R. Carabinieri e agli Agenti di pubblica sicurezza durante gli schieramenti che venissero richiesti, osservando e facendo osservare le suddette disposizioni.

5. Il servizio delle vetture cittadine fra la Città ed il Campo di aviazione dovrà essere fatto in 1<sup>a</sup> tariffa nel tratto compreso entro la cinta daziaria, ed in 2<sup>a</sup> tariffa tra la linea della cinta daziaria e l'Acrodromo.

Sarà però dovuta un supplemento fisso di Lire cinque per le vetture a cavalli e di Lire dieci per le vetture automobilistiche.

In caso di contestazione circa l'applicazione delle suddette tariffe i passeggeri sono invitati a prendere nota del numero della vettura ed a presentare sollecito reclamo al Municipio od alla più vicina sezione di Polizia municipale.

Contro i contravventori si procederà nei modi ed agli effetti di legge.

Torino, 10 giugno 1931.

IL SINDACO  
TEOFILO ROSSI

IL SEGRETARIO  
C. TESTERA

# CITTA' DI TORINO

## IL SINDACO

Visto l'art. 149, n. 6, della Legge Comunale e Provinciale;  
Visto l'art. 32, ultimo alinea, del Regolamento sulle vetture pubbliche;

### DECRETA

A datare da domani e fino al giorno in cui avranno termine gli esperimenti e le gare di aviazione al campo di Mirafiori, il servizio delle vetture pubbliche a cavallo ed automobili dovrà essere fatto con uso del tassametro, da applicarsi come in appresso:

a) in 1<sup>a</sup> tariffa nel perimetro della soppressa cinta daziaria;  
in 2<sup>a</sup> tariffa oltre tale perimetro fino al campo di aviazione;

b) per servizi di sola andata è dovuto un supplemento di L. 4 per le vetture automobilistiche, di L. 2 per le vetture a cavalli, ivi compreso quello di centesimi quaranta portato dalla tariffa regolamentare;

c) per servizi di andata e ritorno od anche solo di ritorno dal campo d'aviazione alla Città, sia che si tratti di vetture a cavalli o di vetture automobilistiche, non spetterà ai conducenti che la somma segnata dal tassametro la quale dovrà essere applicata in seconda tariffa dal campo d'aviazione sino alla linea della soppressa cinta daziaria ed in prima tariffa entro tale linea.

Contro i contravventori si procederà nei modi ed agli effetti di legge.

Torino, addì 17 aprile 1931.

IL SINDACO  
TEOFILO ROSSI

IL SEGRETARIO  
C. TESTERA

7 luglio 1931

# IL PREFETTO DI TORINO

Nella notte dal giorno 8 al giorno 9 del corrente mese sarà effettuata una esercitazione di attacco e di difesa aerea della Città, esercitazione che verrà anche ripetuta nella giornata del 9.

Del principio e della fine dell'attacco aereo sarà dato avviso alla popolazione mediante un segnale di allarme costituito dal suono di sirene dislocate in vari punti della Città.

Il segnale di allarme all'inizio dell'attacco avrà la durata di due minuti primi e sarà ripetuto sei volte con cinque minuti secondi di intervallo.

Il segnale della fine dell'allarme avrà la durata di un minuto primo.

## ORDINA

a) Per l'attacco notturno

1. - Al segnale d'allarme sarà tolta l'illuminazione pubblica.
2. - I luoghi pubblici di ritrovo, gli stabilimenti, gli ospedali, le case private, ecc. dovranno curare che nessuna luce appaia all'esterno dei loro edifici o spegnendo l'illuminazione interna, o chiudendo ermeticamente persiane e scuri ove esistano. Saranno pure spente le luci delle scale munite, superiormente, di lucernario.

b) Tanto per l'attacco notturno che per quello diurno

Al segnale d'allarme tutte le strade e piazze dovranno essere sgombrate dalla popolazione che riparerà nei luoghi coperti più vicini; i veicoli di qualunque specie si arresteranno ai lati delle strade lasciando queste libere per il transito degli automezzi della difesa.

Queste disposizioni dovranno essere rigorosamente osservate sino al segnale di cessazione dell'allarme.

Contro i contravventori si procederà a norma di legge.

Torino, 7 Luglio 1931 - Anno IX.

IL PREFETTO  
UMBERTO RICCI

# R. PREFETTURA DI TORINO

## COMITATO PROVINCIALE PROTEZIONE ANTIAEREA

### ESPERIMENTO di PROTEZIONE ANTIAEREA PER L'ADDESTRAMENTO della POPOLAZIONE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA

Provisto che nel periodo di tempo compreso fra il 7 e l'8 gennaio corrente sarà effettuato, su esportazioni di protezione, un esperimento di allarme, di osservazione della popolazione.

Al fine di compiacimento al reale interesse militare, militare di sicurezza e spirito provvidenziale al fine di migliorare le condizioni igieniche e di addestramento della popolazione.

Visti gli articoli 19 del T. U. della Legge Comunale e Provinciale, e 2 del T. U. delle Leggi di P. S.

### ORDINA:

1° - **ALLARME**

Al segnale di allarme della Città ed in caso delle stesse per la durata di 2' alla segnalazione di allarme, dovranno essere subito prese le seguenti disposizioni:

- a) tutti i veicoli ed automezzi privati di circolazione insubordinata (da casa di guerra) i passeggeri dovranno scendere e rifugiarsi in luoghi riparati per raggiungere prima possibile la piazza di loro località più vicina, che per la sua ampiezza consente la sosta dei veicoli e permette di lasciare spedito il passaggio lungo la strada, ed in tal caso dovranno essere disposti in file ordinate, evitando così ogni irregolarità e ostacoli del passaggio, della C. C. L. U.
- b) le vetture bruciate e gli automezzi destinati ai servizi pubblici, ed a servizio dei luoghi pubblici per i quali il servizio militare necessariamente, dovranno essere subito dirottati in deposito degli automezzi e degli automezzi di servizio (da casa di guerra) i passeggeri dovranno scendere e rifugiarsi in luoghi riparati.
- c) la popolazione che si trova nelle piazze e nelle vie, dovrà rapidamente rifugiarsi in luoghi riparati.

Per la durata delle esercitazioni, e cioè dall'8 al giorno 7 all'8 del giorno 8 corrente mese, i veicoli di linea delle strade degli automezzi industriali (automezzi) che non debbono partecipare alla segnalazione dell'allarme.

2° - **OSCURAMENTO TOTALE**

Leve atteso durante gli allarmi notturni che saranno dati dal transito del giorno 7 all'8 del giorno 8, o subito per la durata degli allarmi notturni, dovranno essere in tutti i vicinati adottati i seguenti provvedimenti:

- a) l'illuminazione pubblica, a cura del Municipio municipale, sarà totalmente spenta e verrà restituita all'ordine su richiesta.
- b) i privati, ai quali viene levata l'illuminazione, dovranno sotto la loro responsabilità, ridurre nel modo più assoluto qualsiasi illuminazione di loro casa (interni) e che sia per gli esterni, ad eccezione di quella necessaria per gli automezzi di servizio e dei servizi che saranno per necessariamente attivati. Segnalazioni particolari verranno date ai fini dell'oscuramento totale, dalle Compagnie Nazionali della Protezione della Strada, delle Truppe e delle autorità amministrative (spedizioni) i proprii veicoli.
- c) le luci proprie dei costrutti e costrutti dovranno essere particolarmente spente, quando non siano comandati.
- d) nei riguardi del sottogoverno saranno adottati provvedimenti per segnalare la presenza (ovvero l'assenza) di alcuni stabilimenti, su base di ordine.

3° - **SQUADRE DI PRIMO INTERVENTO**

Le squadre di detto esperimento tutti gli effetti pubblici e privati (detti di squadra) di primo intervento, saranno mobilitate la propria squadra delle ore 10 alle ore 10 del giorno 7, e dei decreti in corso, secondo la loro efficienza.

4° - **PROTEZIONE INDIVIDUALE**

Tutti gli uffici, aziende private, case, abitazioni e case private gli datori di lavoro, dovranno prendere provvidenze per mettere la propria famiglia ed i propri dipendenti in sicurezza nelle loro abitazioni.

5° - **SERVIZIO D'ORDINE PUBBLICO**

Le autorità dell'ordine pubblico, indotte dagli elementi della forza armata, dovranno procedere per la costituzione dell'oscuramento delle zone, nell'oscuramento delle zone, e dei servizi, secondo le loro istruzioni, sotto la supervisione militare, sotto la supervisione militare.

6° - **ORGANIZZAZIONE DELLA CASA**

L. U. P. S., Comandati ed P. S. E., provvederà per la costituzione dell'organizzazione della casa.

### SANZIONI

I contravventori alle norme contenute nella presente ordinanza sono passibili delle sanzioni previste dall'art. 136 del C. P., che riguarda la pena dell'arresto fino a tre mesi e dell'ammenda fino a L. 1000.

Le ordinanze ed i regolamenti della forza pubblica sono inapplicabili all'esecuzione della presente ordinanza.

Torino, 2 gennaio 1931-1931

IL PREFETTO  
TIENGO